



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Venezia**

# **FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ITALIA ED EVOLUZIONE DELLA COMPLIANCE IVA**

VENEZIA, 19 SETTEMBRE 2017

## AGENDA

- **I nuovi dettami previsti dal DL 50/2017.**
- **La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal Dlgs 127/2015.**
- **Inquadramento della fattura elettronica.**
- **Quale il ruolo dei commercialisti in presenza della fatturazione elettronica diffusa? Disamina del “caso” di integrazione della filiera di fornitura di AVM Spa.**
- **Riflessioni sugli impatti a livello organizzativo all’interno degli studi professionali, in particolare per la procedure contabili.**
- **Domande e risposte.**

Relatori:

**Andrea Cortellazzo, Dottore Commercialista in Padova e promotore della Rete Menocarta.net**

**Con la partecipazione del Dott. Emanuele Filippi, Resp.le Amministrativo ACTV**

## Premessa

### **Forte evoluzione in atto, interagiscono varie esigenze:**

- Esigenze di gettito e contrasto all'evasione / frodi fiscali, pressioni e negoziazioni con UE (es. estensione split payment a condizione che Italia assicuri rimborsi IVA entro 3 mesi) ;
- Necessità di alzare il livello di controllo, anche preventivo, sui contribuenti;
- Necessità di acquisire informazioni circa i comportamenti dei contribuenti;
- Esigenze e proclami di semplificazione del sistema fiscale;
- Evitare lo scenario di aumento dell'aliquota IVA al 25%.

## Forte evoluzione in atto - interventi

*Interventi (apparentemente?)  
schizofrenici*



1. Semplificazione del sistema fiscale (?)
2. Comunicazioni periodiche liquidazioni ed operazioni attive / passive (D.L. 193/2016);
3. Estensione split payment;
4. Estensione visto di conformità e riduzione soglie di compensazione dei crediti fiscali;
5. Riduzione dei tempi per esercizio del diritto alla detrazione.

## Reazioni negative dal mondo professionale ed imprenditoriale al DL 50/2017:

1. Articolo 1 del DL 50/2017 – estensione dello split payment – Osservazioni Assonime 4 maggio 2017;
2. Articolo 2 del DL 50/2017 – modifica diritto alla detrazione – Comunicato stampa ANC – Confimi del 15 maggio 2017 di denuncia alla UE e Assonime cit.;
3. Articolo 3 del DL 50/2017 – riduzione soglia visto per compensazione crediti – Comunicato stampa ANC – Confimi del 15 maggio 2017 e Assonime cit.

ANC-Confimi nel medesimo documento criticano l'efficacia delle comunicazioni trimestrali per i probabilissimi disallineamenti temporali che si creano tra fornitori e clienti.

## Articolo 1 del DL 50/2017 – estensione dello split payment

1. Modifica articolo 17-ter del D.p.R. n. 633/1973, per operazioni per cui sia emessa fattura a partire da 1 luglio 2017, ricomprendendo nel meccanismo di split payment oltre alla P.A. come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (già presente) anche cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
  - a. società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

**Circa 110.000 Enti/Aziende interessati**

del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

## Articolo 2 del DL 50/2017 – modifica diritto alla detrazione

1. Modifica articoli 19 e 25 del D.p.R. n. 633/1973, prevedendo che:
  - a. «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è **esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»
  - b. «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e **deve annotarle** in apposito registro **anteriamente** alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»

## Articolo 3 del DL 50/2017 – modifica soglia visto di conformità per compensazione

1. L'intervento normativo modifica numerosi articoli di legge, nella sostanza portando **da 15.000 a 5.000 il limite per il quale il credito (non solo IVA) necessita di visto per poter essere utilizzato;**
2. Vengono introdotte **sanzioni** (non specificate, si ipotizza pari al 30%, peraltro non compensabili con eventuali crediti) per utilizzo indebito di credito in compensazione di credito non «vistato» o vistato da soggetto non avente i requisiti;
3. Le **compensazioni** dei crediti possono avvenire solo con utilizzo di **canale telematico**

## Decorrenza del DL 50/2017

1. **Il Decreto entra in vigore il 24 aprile 2017.** Chiarimenti forniti con Risoluzione Ministeriale 04.05.2017 n. 57:
  - a. Dichiarazioni presentate entro il 23 aprile: il credito fino a 15.000 euro può essere utilizzato liberamente;
  - b. Dichiarazioni presentate oltre il 23 aprile: il credito superiore a 5.000 euro deve essere vistato;
  - c. Visti i tempi stretti, «il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.»

## Rimborso dell'eccedenza di IVA in detrazione (annuale o trimestrale):

- aumento da 15.000 euro a 30.000 euro dell'importo di credito che può essere chiesto a **rimborso senza adempimenti**:
  1. apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e certificazione dei vincoli di solidità patrimoniale, della continuità aziendale e della regolarità nel versamento dei contributi;
  2. presentazione di garanzie (in alternativa);
- in presenza delle condizioni previste dall'art. 30 e 38-*bis* DPR n. 633/1972 e in assenza di cause ostative (es.: non operatività della società).

## Riepilogo sulle opzioni di utilizzo dell'eccedenza di IVA in detrazione.

<b>Importo</b>	<b>Compensazione «orizzontale»</b>	<b>Rimborso</b>
<b>Fino a 2.582,28 euro</b>	SI.	NO.
<b>Fino a 5.000 euro</b>	SI.	SI, previa presentazione della dichiarazione.
<del><b>Fino a 15.000 euro</b></del>	<del>SI, previa presentazione della dichiarazione.</del>	<del>SI, previa presentazione della dichiarazione.</del>
<b>Fino a 30.000 euro</b>	SI, previe: 1. presentazione della dichiarazione; 2. esecuzione degli ulteriori adempimenti.	SI, previa presentazione della dichiarazione.
<b>Oltre a 30.000 euro</b>	SI, previe: 1. presentazione della dichiarazione; 2. esecuzione degli ulteriori adempimenti.	SI, previe: 1. presentazione della dichiarazione; 2. esecuzione degli ulteriori adempimenti.

# **La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal Dlgs 127/2015**

## Novità IVA a livello nazionale:

- comunicazioni trimestrali obbligatorie (articolo 4 DL n. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016: comunicazione analitica delle fatture emesse e ricevute; comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA); trasmissioni telematiche opzionali (D.Lgs. n. 127/2015);
- nuovi **termini di presentazione** della dichiarazione IVA annuale (L. n. 190/2014 e DL n. 193/2016);
- **rimborso** (o compensazione) dell'eccedenza a credito (DL n. 193/2016);
- nuovo modello di **dichiarazione d'intento** (provv. 02/12/2016);
- **note di variazione** nei confronti di soggetti in procedura (L. n. 232/2016).

## Novità a livello unionale:

- definizione di «**bene immobile**» e territorialità delle **prestazioni di servizi** «relativi» a **beni immobili** (Regolamento UE n. 1042/2013).

## Comunicazioni trimestrali obbligatorie (art. 4 DL n. 193/2016):

- comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

## NUOVI adempimenti che consentono all'AE la **raccolta** e l'**incrocio di dati**.

Precedenti: elenchi dei clienti e dei fornitori (art. 29 DPR n. 633/1972); comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro DL n. 78/2010).

## Finalità → Disposizioni recanti **misure per il recupero dell'evasione**:

- contrasto al *VAT-gap* derivante da omessi versamenti, evasione «senza complicità», false compensazioni e frodi (non l'evasione «con complicità»);
- si prevedono l'incrocio dei dati e la comunicazione degli esiti dei controlli per favorire la c.d. «*compliance*» (fedeltà fiscale).

## Comunicazione analitica dei dati delle fatture:

- si tratta di un obbligo generalizzato;
- rispetto allo spesometro sono previste minori fattispecie di esonero soggettivo e di esclusioni oggettive (operazioni escluse).

**Soggetti obbligati:** tutti i soggetti passivi IVA.

## Esoneri (soggettivi):

1. produttori agricoli che operano in regime di esonero degli adempimenti purché stabiliti in zone montane (art. 9 DPR n. 631/1973);
2. contribuenti «minimi» e contribuenti «forfettari»;
3. soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al D.Lgs. n. 127/2015.

## Comunicazione analitica dei dati delle fatture.

**Oggetto:** i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali e delle relative variazioni;

- fatture di vendita: in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA **effettuate** nel periodo di riferimento, a prescindere dalla registrazione;
- fatture (e bollette doganali) di acquisto: ricevute e registrate;
- **non riguarda** scontrini, ricevute, «documenti commerciali»;
- **esclusioni**: non sono previste esclusioni sulle **operazioni** da comunicare;
- **dubbi** relativi ad alcune modalità di registrazione:
  1. fatture emesse annotate sul registro dei corrispettivi;
  2. documenti riepilogativi che raggruppano più documenti di importo inferiore a 300,00 euro;
  3. schede carburante.

## Comunicazione analitica dei dati delle fatture.

### Contenuto minimo (cfr. art. 21 DPR n. 633/1972):

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- imposta;
- «tipologia di operazione»: escluse art. 15, non soggette, non imponibili, esenti, regime del margine, inversione contabile (*reverse charge*).

**Presentazione telematica:** le modalità saranno individuate con apposito provvedimento dell'AE (come riferimento, cfr. provvedimento AE prot. 182070 del 28/10/2016 per la trasmissione telematica delle fatture).

## Comunicazione analitica dei dati delle fatture.

**Periodicità:** trimestrale (salvo eventuali semplificazioni).

### Scadenze:

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento; la scadenza relativa al secondo trimestre dell'anno è differita al 16 settembre;
- solo per l'anno 2017: la comunicazione relativa al primo semestre deve essere trasmessa entro il 25 luglio.

### Sanzioni:

- 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre;
- **regolarizzazione** entro il 15mo giorno dalla scadenza: dimezzamento.

## Comunicazione analitica e Spesometro a confronto

<i>Comunicazione analitica (da 2017)</i>	<i>Spesometro (fino a 2016)</i>
Dati di tutte le <b>fatture</b> emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali e delle relative variazioni.	<b>Operazioni rilevanti</b> ai fini IVA. Operazioni non documentate da fattura solo se di importo superiore a 3.600 euro.
<b>Non sono previste</b> esclusioni.	Escluse le <b>operazioni già comunicate</b> all'Agenzia delle Entrate.
Analitico.	Analitico. Aggregato.
Periodicità trimestrale.	Periodicità annuale.
1° trimestre: 31 maggio 2° trimestre: 16 settembre 3° trimestre: 30 novembre 4° trimestre: 28 (o 29) febbraio	10 aprile (liquidazioni mensili) 20 aprile (liquidazioni trimestrali)
<b>Esoneri:</b> produttori agricoli esonerati montani, minimi e forfetari, opzione per il D.Lgs. n. 127/2015.	<b>Esoneri:</b> minimi e forfettari, non residenti con s.o., curatori fallimentari e commissari liquidatori, la P.A., opzione per il D.Lgs. n. 127/2015.

## Nella nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture confluiscono:

- la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (**spesometro**), a decorrere dall'anno 2017;
  - lo spesometro relativo al 2016 deve essere inviato entro la scadenza del 10 aprile (o del 20 aprile per i contribuenti IVA «trimestrali»);
- la comunicazione delle operazioni con controparti aventi sede, residenza o domicilio fiscale in un **Paese *black-list***, a decorrere dall'anno 2016;
  - tali operazioni erano escluse dallo spesometro (in quanto già comunicate all'Agenzia delle Entrate);
  - tali operazioni, qualora rilevanti ai fini IVA, dovrebbero essere indicate nello spesometro relativo al 2016;
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle **società di *leasing*** e dagli operatori commerciali che svolgono attività di **locazione e di noleggio**, a partire dall'anno 2017.

## Nella nuova comunicazione analitica dei dati delle fatture confluiscono:

- gli elenchi riepilogativi INTRASTAT **degli acquisti intracomunitari** di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da altri soggetti passivi UE, a decorrere dall'anno 2017:
  - gli elenchi riepilogativi delle **cessioni intracomunitarie** di beni e delle prestazioni di servizi rese ad altri soggetti passivi UE restano in vigore (cfr. art. 262 Direttiva 2006/112/CE);
  - non è chiarito se tali elenchi debbano essere comunque presentati ai soli fini statistici (cfr. art. 12 Regolamento CE 638/2004);
- la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di **San Marino** documentati con autofattura, a decorrere dall'anno 2017.

**Nota bene:** la L. n. 190/2014 «di Stabilità 2015» ha abrogato la **comunicazione annuale dei dati IVA**, a decorre dall'anno 2016.

### Trasmissioni telematiche opzionali (D.Lgs. n. 127/2015):

- trasmissione telematica delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate, delle bollette doganali e delle relative variazioni;
- memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

### Opzione:

- ha durata **quinquennale**;
- per il quinquennio 2017-2021 deve essere esercitata **entro il 31/03/2017**.

**Nota bene:** la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tramite distributori automatici sono **obbligatorie** (dal 01/04/2017).

## Trasmissione telematica delle fatture (provv. AE n. 182070/2016).

**Oggetto:** i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali e delle relative variazioni;

- fatture di vendita: relative alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA **effettuate** nel periodo di riferimento, a prescindere dalla registrazione;
- fatture (e bollette doganali) di acquisto: ricevute (e registrate);
- **non riguarda** scontrini, ricevute, «documenti commerciali»;
- **semplificazione**: i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio (SDI) possono non essere trasmessi.

**Presentazione telematica:** con le modalità e tramite i tracciati individuati dal provvedimento AE n. 182070 del 28/10/2016.

**Trasmissione telematica delle fatture (prov. AE n. 182070/2016).**

**Periodicità:** trimestrale.

**Scadenze:** entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.

**Sanzioni:**

- in misura fissa da 250 a 2.000 per ogni trimestre;
- **regolarizzazione** entro il 15mo giorno dalla scadenza.

## Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (provv. AE n. 182017/2016):

- **sostituisce** l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale e l'annotazione sul registro dei corrispettivi;
- comporta l'obbligo di emissione del **documento commerciale**, valido ai fini fiscali se riporta il codice fiscale o il numero di partita IVA;
- effettuata esclusivamente tramite i nuovi registratori telematici, in grado di:
  1. registrare e conservare i dati in memorie permanenti e inalterabili;
  2. elaborare file XML contenenti i dati, sigillarli e trasmetterli all'AE;
  3. visualizzare e stampare i «documenti commerciali», i dati di dettaglio e di riepilogo delle operazioni effettuate;
  4. emettere fatture e trasmettere i dati all'AE.

## Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (provvedimento prot. 182017 del 18/10/2016)

### Adempimenti preliminari:

- obbligo di abilitazione dei vecchi registratori di cassa alle nuove funzionalità;
- procedura di abilitazione a cura di tecnici dell'AE (con rilascio di QR CODE); con la prima trasmissione telematica si ha l'attivazione del dispositivo.

**Periodicità della trasmissione:** all'atto della chiusura giornaliera dell'esercizio, in una fascia compresa tra la mezzanotte e le ore 22:00, almeno ogni cinque giorni.

**Sanzioni:** cfr. sanzioni previste per l'omessa o inesatta certificazione del corrispettivo e della sua registrazione.

## Incentivi per l'esercizio delle opzioni quinquennali del D.Lgs. n. 127/2015:

1. esonero dalla comunicazione analitica dei dati delle fatture;
2. esonero dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi e dall'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (per i soggetti che si avvalgono dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi);
3. possibilità di ottenere il rimborso del credito IVA annuale «in via prioritaria» (entro 3 mesi), anche in assenza dei requisiti dell'art. 30 DPR n. 633/1972;
4. riduzione di **due anni** dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, a condizione che sia garantita la **tracciabilità dei pagamenti** (effettuati e ricevuti) di importo pari o superiore a 30 euro e che l'esercizio per l'opzione risulti in dichiarazione dei redditi;
5. ulteriore **riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili** per gli esercenti arti e professioni, per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata e per tutte le imprese neo-costituite (nell'anno di inizio dell'attività e nei due successivi).

## Confronto tra «comunicazione analitica» e «trasmissione telematica»

<b>Comunicazione analitica (DL n. 193/2016)</b>	<b>Trasmissione telematica (D.Lgs. n. 127/2015)</b>
Obbligatoria.	Opzionale.
Tutti i soggetti passivi IVA, <u>tranne</u> : 1. produttori agricoli esonerati in zone montane (art. 9 DPR n. 631/1973); 2. contribuenti «minimi» e «forfettari»; 3. i soggetti che esercitano l'opzione per l'opzione ex-D.Lgs. n. 127/2015.	Soggetti passivi IVA che esercitano l'opzione quinquennale.
Dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali e delle relative variazioni.	Dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali e delle relative variazioni.
<u>Non sono previste semplificazioni</u> legate all'utilizzo della fattura elettronica.	<u>Semplificazione</u> : dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sdl.

## Confronto tra «comunicazione analitica» e «trasmissione telematica»

<b>Comunicazione analitica (DL n. 193/2016)</b>	<b>Trasmissione telematica (D.Lgs. n. 127/2015)</b>
Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre; entro il 16 settembre per il secondo trimestre.	Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
1° trimestre: 31 maggio (*) 2° trimestre: 16 settembre 3° trimestre: 30 novembre 4° trimestre: 28 (o 29) febbraio	1° trimestre: 31 maggio 2° trimestre: 16 settembre 3° trimestre: 30 novembre 4° trimestre: 28 (o 29) febbraio
Sanzioni di 2 euro a fattura, fino a 1.000 euro (senza cumulo giuridico).	Sanzioni da 250 euro a 2.000 euro.
Possibile regolarizzare la comunicazione entro il 15° giorno dalla scadenza (con dimezzamento delle sanzioni).	Possibile regolarizzare la comunicazione entro il 15° giorno dalla scadenza.

(\*) la prima trasmissione del 2017: prorogata al 12 giugno 2017

## Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

**Oggetto:** dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta;

- anche se il saldo è nullo o a credito (= assenza di versamenti a debito).

**Periodicità:** trimestrale;

- non incide sulla periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni e dei versamenti d'imposta.

**Scadenze:**

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento; la scadenza relativa al secondo trimestre dell'anno è differita al 16 settembre.
- non sembra trovare applicazione la proroga al 25 luglio per la trasmissione della comunicazione relativa al primo semestre.

## Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

**Obbligati:** tutti i soggetti passivi IVA.

**Esoneri:** soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche:

- soggetti che effettuano solo op. esenti senza acquisti in *reverse charge*;
- contribuenti «minimi» e contribuenti «forfettari»;
- produttori agricoli che operano in regime di esonero degli adempimenti.

## Sanzioni:

- in misura fissa da 500 a 2.000 per ogni trimestre;
- **regolarizzazione** entro il 15mo giorno dalla scadenza: dimezzamento.

## Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA



COMUNICATO STAMPA

### Comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva Disponibile il software gratuito per la trasmissione dei dati

A partire da oggi è possibile trasmettere *online* le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. I nuovi servizi permettono ai contribuenti e agli intermediari di condividere con l'Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento, come previsto dall'art. 4 del D.l. n. 193/2016.

La comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i nuovi servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari. L'Agenzia mette inoltre a disposizione istruzioni e assistenza per contribuenti e intermediari, tutti raggiungibili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) al seguente percorso: Home - Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi.

**Dove trovare il software** – Il software permette la generazione dei file conformi alle "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione", seguendo le istruzioni contenute nel "Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva". Entrambi questi documenti sono allegati al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017](#).

Il software è disponibile sul sito dell'Agenzia, alla pagina "Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA" (Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software di compilazione). Sul sito si trova inoltre il software di controllo (raggiungibile al percorso: Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software di controllo). I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la struttura definita.

**Occhio alla firma elettronica** - Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate (di seguito, anche "firma Entrate"). La firma Entrate potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme "Desktop Telematico" ed "Entratel Multifile". Analogamente a quanto succede per la funzione di autentica, la firma potrà essere apposta con un'unica operazione su tutti i file selezionati.

**Servizio web "Fatture e Corrispettivi"** – Tramite il servizio, disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, è possibile trasmettere:

- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate ovvero "sigillate" tramite l'apposita funzionalità disponibile;
- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;

- file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente (funzionalità disponibile dal prossimo 16 maggio).

**Servizio in cooperazione applicativa (web services)** - I soggetti che hanno già accreditato un canale web services per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale:

- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) o con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate riferiti ad un singolo contribuente;
- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente

**Servizio di trasferimento file tramite protocollo ftp** - I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 disponibile al seguente indirizzo: [http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche\\_tecniche\\_FTP\\_v2.0.pdf](http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf)

Roma, 10 maggio 2017

## Termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA:

- anno 2016 (modello IVA 2017) → 28 febbraio 2017:
  - la L. n. 190/2014 «di Stabilità 2015» ha abrogato la comunicazione annuale dei dati IVA;
  - è possibile esclusivamente la presentazione del modello di dichiarazione «in forma autonoma»;
  
- anno 2017 (modello IVA 2018) → 30 aprile 2018:
  - le comunicazioni trimestrali obbligatorie del DL n. 193/2016 «sostituiscono» la comunicazione annuale dei dati IVA.

## Scadenze collegate alla presentazione della dichiarazione annuale IVA:

- termine per la compensazione del credito IVA relativo all'annualità precedente (es.: credito IVA anno 2015);
- eventuale conferimento dell'incarico ai fini dell'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) o rilascio dell'apposita garanzia ai fini del rimborso o della compensazione;
- [regime «IVA di gruppo»] obbligo di rilascio di apposita garanzia per le eccedenze a credito, risultanti dalla dichiarazione annuale della controllante ovvero delle controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre controllate o dalla controllante (art. 6 DM 13/12/1979);
- si attendono chiarimenti in merito ai termini per la stampa definitiva dei registri IVA tenuti con sistemi meccanografici o in conservazione a norma (non oltre tre mesi dalla presentazione delle dichiarazioni «annuali»).

## Rimborso dell'eccedenza di IVA in detrazione (annuale o trimestrale):

- aumento da 15.000 euro a 30.000 euro dell'importo di credito che può essere chiesto a **rimborso senza adempimenti**:
  1. apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e certificazione dei vincoli di solidità patrimoniale, della continuità aziendale e della regolarità nel versamento dei contributi;
  2. presentazione di garanzie (in alternativa);
- in presenza delle condizioni previste dall'art. 30 e 38-*bis* DPR n. 633/1972 e in assenza di cause ostative (es.: non operatività della società).

### Si ritiene che:

- il nuovo limite possa essere applicato già con riferimento ai crediti risultanti dalla dichiarazione IVA annuale 2017 (relativa all'anno 2016);
- riguardi esclusivamente i rimborsi IVA e non anche la compensazione «orizzontale» del credito IVA nel modello F24.

## Riepilogo sulle opzioni di utilizzo dell'eccedenza di IVA in detrazione.

<b>Importo</b>	<b>Compensazione «orizzontale»</b>	<b>Rimborso</b>
<b>Fino a 2.582,28 euro</b>	SI.	NO.
<b>Fino a 5.000 euro</b>	SI.	SI, previa presentazione della dichiarazione.
<b>Fino a 15.000 euro</b>	SI, previa presentazione della dichiarazione.	SI, previa presentazione della dichiarazione.
<b>Fino a 30.000 euro</b>	SI, previe: 1. presentazione della dichiarazione; 2. esecuzione degli ulteriori adempimenti.	SI, previa presentazione della dichiarazione.
<b>Oltre a 30.000 euro</b>	SI, previe: 1. presentazione della dichiarazione; 2. esecuzione degli ulteriori adempimenti.	SI, previe: 1. presentazione della dichiarazione; 2. esecuzione degli ulteriori adempimenti.

# Inquadramento della Fatturazione Elettronica

## Riferimenti Normativi

- ART. 1 C. 209 - 214 L. 244/2007
  - ART. 1 C. 325 LEGGE DI STABILITÀ 2013
  - D.M. 17.06.2014
  - CIRCOLARE 18/E/2014
  - D.LGS. 127/2015 E RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
- 
- ✓ 2004 EMANAZIONE D.M. 23.01.2014 E MODIFICHE ALL'ART. 21 D.P.R. 633/1972 LA FATTURA PUÒ AVERE FORMATO ELETTRONICO
  - ✓ 2013 RECEPIMENTO DIRETTIVA 45/2010/UE
  - ✓ 2013 EMANAZIONE NORME ATTUATIVE SULLA FATTURA ELETTRONICA P.A. GIÀ «PENSATA» DAL LEGISLATORE NEL 2007

## Il contesto normativo in Italia

<p><b>L'AGENDA DIGITALE EUROPEA</b></p>	<p><b>L' OBBLIGO DELLA F.E. PA dal 6/06/2014 pienamente da 31/03/2015</b></p>	<p><b>IL DECRETO MINISTERIALE del 17/06/2014</b></p>
<p><b>La CIRCOLARE 18/E 2014 dell'AGENZIA delle ENTRATE</b> I tre requisiti della F.E.</p>	<p><b>Il D.LGS. 127/2015 elenchi fatture attive-passive.</b> <b>Opzione FeB2B</b> <b>INCENTIVI FISCALI</b></p>	<p><b>Il D.L. 193/2016 elenchi fatture attive-passive</b></p>
<p><b>PROVVEDIMENTO AdE 28.10.2016 FEB2B E/O ELENCHI FATTURE</b></p>		

### CAMBIAMENTI IN ATTO:

Sono richieste più **COMPETENZE.**

L'importanza della **TRACCIABILITÀ** del processo di fatturazione per garantirne l'**AFFIDABILITÀ**

La fatturazione elettronica come la **SCELTA PREFERIBILE** per le imprese.

## D.M. 17.06.2014

- **NECESSITÀ DI GARANTIRE LE CARATTERISTICHE DI IMMUDIFICABILITÀ, INTEGRITÀ, AUTENTICITÀ E LEGGIBILITÀ DEI DOCUMENTI**
- **RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE NELLA SCELTA DEI FORMATI E NELLA STESURA DEL MANUALE DI CONSERVAZIONE, ATTI A GARANTIRE L'INTEGRITÀ, L'ACCESSO E LA LEGGIBILITÀ NEL TEMPO DEL DOCUMENTO**
- **REQUISITI DA GARANTIRE NEI PROCESSI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DI DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI A RILEVANZA TRIBUTARIA**

**CIRCOLARE 18/E/2014****A - AUTENTICITÀ**

DEVE PROVENIRE DAL FORNITORE NELLA FATTURA

**I - INTEGRITÀ**NON DEVE AVER SUBITO MODIFICHE NEL  
CONTENUTO DAL MOMENTO DI EMISSIONE SINO  
ALLA RICEZIONE**L - LEGGIBILITÀ**DEVE ESSERE VISUALIZZABILE: TUTTE  
INFORMAZIONI RILEVANTI LEGGIBILI SU CARTA O  
VIDEOFATTURAZIONE ELETTRONICA: DOCUMENTO CHE NON VIENE MAI  
MATERIALIZZATO DALL'EMISSIONE ALLA CONSERVAZIONE E DEVE RISPETTARE I  
REQUISITI A.I.L.

## CIRCOLARE 18/E/2014: i requisiti

### **AUTENTICITÀ E INTEGRITÀ:**

- APPOSIZIONE FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE
- UTILIZZO SISTEMI EDI DI TRASMISSIONE;
- SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE PER COLLEGAMENTO AFFIDABILE TRA FATTURA E RELATIVA CESSIONE

### **LEGGIBILITÀ:**

- PUÒ ESSERE IL RISULTATO DI UNA CONVERSIONE CON SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE (ES. FORMATI XML O EDI)
- GARANTITA PER TUTTO IL PERIODO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIO

## CIRCOLARE 18/E/2014: Sistemi di controllo quali requisiti

### DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER:

- GARANTIRE COLLEGAMENTO CERTO TRA OPERAZIONE IMPONIBILE IVA E FATTURA EMESSA (AUTENTICITÀ ED INTEGRITÀ)
- TENERE TRACCIA DOCUMENTI COLLEGATI RELATIVI AL CICLO DI FATTURAZIONE

### ELEMENTI DA RICONCILIARE:

- AUTENTICITÀ: VERIFICA ESISTENZA DELL'ORDINE, CONFERMA DI AVVENUTA CONSEGNA, CONTROLLO INTESTATARIO FATTURA
- INTEGRITÀ: VERIFICA PREZZO, QUANTITÀ, TERMINI DI PAGAMENTO, IVA DOVUTA, P.I. CORRETTA

## Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2017?

- A partire dal **1° gennaio 2017** sono entrati in vigore in Italia il **D.Lgs. 127/2015** e il **D.L. 193/2016**.
- Si tratta di due normative correlate che coinvolgono la **totalità delle imprese** nell'ambito della trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive oltre che delle bollette doganali e delle liquidazioni iva periodiche.
- Entrambi i provvedimenti sono accomunati dalle **stesse regole tecniche** di riferimento emanate con il **Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.

D.Lgs.  
127/2015

D.Lgs.  
193/2016

Prov.  
A.d.E.  
182070  
182017

## Dlgs 127/2015

### **INTRODUCE TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI IVA E ATTIVAZIONE SU BASE VOLONTARIA DELLA FEB2B**

- DAL 01.01.2017 SOGEI METTE A DISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA GIÀ IN USO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.
- UTILIZZO STANDARD XMLPA 1.2 SIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE PER IL B2B
- CONFERMA VALIDITÀ DETTAMI DI PROCESSO EVIDENZIATI NELLA CIRCOLARE 18/E/2014
- SISTEMA DI INCENTIVI PER SOGGETTI CHE ADOTTERANNO FEB2B A PARTIRE DAL 01.01.2017

## Dlgs 127/2015

- Il contribuente che deciderà di esercitare l'opzione prevista dal D.Lgs 127/2015, potrà **utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l'Agenzia delle Entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture;**
- Il contribuente potrà quindi **evitare in parte o in toto l'adempimento di trasmissione dei dati delle fatture;**
- Il contribuente accederà ai **benefici** stabiliti all'articolo 3 del D.Lgs 127/2015, tra cui in particolare i **rimborsi prioritari di credito IVA entro 3 mesi dalla dichiarazione IVA annuale**, oltre alla **riduzione di due anni dei tempi di accertamento fiscale** da parte dell'Agenzia delle Entrate, qualora riceva ed effettui i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata;
- I **contribuenti di minori dimensioni** (fino a 200 mila euro di fatturato) saranno esentati dalla tenuta delle registrazioni obbligatorie IVA e dall'obbligo del visto di conformità IVA.

## **Circolare n. 1/E del 07/02/17** Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti

- **Opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture**, emesse e ricevute, e delle relative variazioni: **gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio**
- **Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio**, il contribuente che ha esercitato l’opzione **invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture** se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.
- **I dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura”** sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, **non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto**
- **Lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica**, come descritto nel documento Excel denominato “Rappr.Tab-XMLdati-fattura.xls”, **contiene i riferimenti all’analogica rappresentazione del formato xml del file “Fattura elettronica”** oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio

## **Circolare n. 1/E del 07/02/17** Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti

- **Anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione** ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/15 **possono sfruttare il Sistema di Interscambio** di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **per emettere o ricevere fatture elettroniche**; in tal caso i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate
- **Le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute.** L’esonero è conseguenza dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 244/2007: i dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema di Interscambio

## Perché dobbiamo prestare attenzione alle possibili sanzioni correlate alla trasmissione dei Dati IVA?

- **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente**, ovvero del suo intermediario, **le risultanze dell'esame dei dati trasmessi e le valutazioni concernenti la coerenza** tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni medesimi.
- Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, **il contribuente ne sarà tempestivamente informato dell'esito**. Il contribuente potrà quindi fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto: infatti in presenza di errori si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna “fattura errata”, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre (ridotta a 500 se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati).

## Quando si configura il possibile errore ad esempio nei dati di una fattura emessa?

- Non certo e non solo quando qualcosa è andato storto nella codifica delle informazioni nel tracciato ma soprattutto **in tutti i casi in cui i dati delle fatture emesse dal soggetto A** verso B (dati Xml DTE – fatture emesse), non trovano corrispondenza nei **dati delle Fatture Ricevute e Registrate del soggetto B** (dati Xml DTR – fatture ricevute) e non vi sono state successive trasmissioni di annullamento dei dati precedentemente inviati (dati Xml ANN).
- Pertanto **la casistica di errore da guardare con maggiore attenzione è relativa ai casi in cui il mio destinatario fattura per qualche motivo non inserisce i dati della fattura ricevuta e registrata nel corrispondente tracciato Xml DTR del periodo.**
- Come ci si prepara a difendersi quindi nei casi di richieste di chiarimento dal Fisco per anomalie simili? **Sicuramente dimostrare che la fattura è stata emessa e notificata correttamente sarà un grosso aiuto** e anche monitorare direttamente sul sistema di interscambio tutti i dati disponibili sarà un'abitudine che presto tutti i contribuenti assumeranno.

## La modalità di consultazione dei dati disponibili sul Sistema di Interscambio sono derivati da :

- Tutte fatture elettroniche (FE) trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi del d.lgs. 127/15, art.1, c.2;
- I contenuti nei file “datifatture” inviati, a partire dal primo gennaio 2017, da coloro che avranno esercitato l’opzione prevista dal d.lgs. 127/15, art.1 c.3.

NB i dati relativi alla medesima fattura potrebbero essere trasmessi sia come «file fattura» attraverso il Sistema di Interscambio, sia con i file «dati fattura» dal cedente e/o dal cessionario.

- L’utente può consultare le informazioni che sono state inviate da terzi e che lo riguardano (tipicamente fatture in cui risulta cedente o cessionario, i cui dati sono stati inviati, rispettivamente, da propri clienti o fornitori) e, se ha esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 127/15, le informazioni che egli stesso ha inviato.

## Quali sono i veri rischi della nuova Tax Compliance IVA?

- Essenzialmente legati all'eventuale inerzia delle aziende nel rivedere profondamente le dinamiche dei processi contabili e amministrativi, che invece si impongono fin dal momento di:
  - ✓ **emissione delle fatture, validandone il relativo processo** (momento che devo coincidere con la generazione del correlato tracciato Xml) e **predisporre le trasmissioni Xml nella configurazione “dati fatture”** o in alternativa “fatture elettroniche” da far recapitare ai destinatari clienti.
  - ✓ **ricezione e registrazione delle fatture**, dando rapido riscontro all'emittente fornitore in caso di anomalia o errata fatturazione, **al fine di effettuare, per entrambe le parti, comunicazioni “dati fatture” tra loro coerenti.**
  - ✓ **registrazione delle fatture**, abbandonando l'opzione per la registrazione dei riepiloghi di documenti di importo minimo inferiore a 300 euro (comprensivo di IVA) **a favore di una registrazione che renda possibile l'estrazione automatizzata dei dati per le comunicazioni “dati fatture”;**
  - ✓ **liquidazione IVA periodica**, impostando un **momento di verifica dei “dati fatture” strutturati al fine di rilevarne eventuali incongruenze** da sanare con successivi flussi dati al sistema di interscambio di annullamento.

## Quali sono i veri rischi della nuova Tax Compliance IVA?

### Nota Bene

**L'obiettivo di effettuare comunicazioni “dati fatture” coerenti con quelle del fornitore**, mediante la registrazione immediata delle fatture nel momento della loro ricezione, **potrebbe confliggere con prassi legittime di pianificazione della compensazione verticale dell'IVA a credito** (per esempio il rinvio della registrazione delle fatture ricevute nei periodi in cui si concentra l'effettuazione di operazioni attive per normalizzare i versamenti periodici d'imposta a debito)

## I requisiti della Fatturazione Elettronica

### FOCUS

#### MODALITÀ CHE GARANTISCONO I REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

▪ **PRIMA** - L'articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, prevedeva che l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica fossero "*rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità*" (cfr. circ. n. 45/E del 2005).

▪ **DOPO** – La circolare 18/E del 24/06/2014 dell' A.d.E. rimette al soggetto emittente l'**utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità**, richiamando a titolo esemplificativo tra le alternative:

- 1) sistemi di **CONTROLLO DI GESTIONE** che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- 2) la **FIRMA ELETTRONICA o SIGILLO DIGITALE** dell'emittente.

V  
S

## Il Modello operativo conforme alla Nuova Compliance IVA

- Di fatto lungo il periodo di imposta e fino alla scadenza della dichiarazione annuale IVA si diluiscono tutti i diversi adempimenti IVA, con specifica valenza in tema di controlli preventivi, combinando quanto segue:
- a) **Strutturazione su base trimestrale dell'invio dei "Dati Fatture" sia emesse**, che ricevute e registrate, sulla base dei citati Regolamenti D.lgs. 127/2015 e Provv. A.d.E. 182070 e 182017
  - ✓ Per tale adempimento, emerge la **necessità di poter "governare" anche le indicazioni che il soggetto ricevente fattura** (normalmente "il cliente") **dia effettiva indicazione della propria comunicazione dei "dati IVA"** (DTR) corrispondenti, così da non creare i presupposti di una possibile anomalia di non quadratura con quanto trasmesso dal soggetto emittente fattura (DTE).
  - ✓ **Il recente dimezzamento dei termini di detrazione dell'IVA** entro la scadenza della dichiarazione annuale IVA, ha di fatto ridimensionato il tema su base annua, **di fatto costringendo tutti i soggetti passivi IVA a registrare (e quindi comunicare i relativi dati DTR)** le fatture ricevute nel precedente anno di imposta, pena la perdita della correlata detrazione.
- b) **I dati di dettaglio relativi alle specifiche suddette fatturazioni attive e passive, sono quindi riepilogati nelle trasmissioni delle liquidazioni mensili**, anch'esse con cadenza trimestrale, sulla base del citato D.L. 193/2016

## Prassi già consolidate

- **La compliance IVA, in presenza di casistiche di aziende che già hanno attivato flussi di fatturazione elettronica (attivi e/o passivi), può beneficiare di un'impostazione delle proprie procedure interne** in modo da agevolare parte degli adempimenti IVA obbligatori in Italia veicolati tramite il Sistema di Interscambio.

Gli aspetti salienti sono i seguenti:

- ✓ **Il tracciato dati in formato .xml obbligatori dei dati delle fatture emesse (DTE) può essere predisposto in due modalità :**
  - a) Direttamente dal flusso di fatturazione (in diversi formati nativi, quali ad es .pdf,.xml, EDI Edifact ..... (preferibile)
  - b) Come estrazione periodica dalle registrazioni IVA nel sistema gestionale

**NB** Nel caso a) se si fosse nella casistica anche parziale di invio tramite SDI di fatturazione elettronica a sensi del Dlgs 127/2015, tali flussi sono esentati dalla trasmissione dei Dati IVA (DTE)

- ✓ **Il tracciato dati in formato .xml obbligatori dei dati delle fatture ricevute e registrate (DTR) può essere predisposto in due modalità :**
  - a) Come estrazione periodica dalle registrazioni IVA nel sistema gestionale (preferibile)
  - b) Direttamente dal flusso di fatturazione in fase di ricezione, previo completamento dei dati di registrazione IVA.

## Prassi già consolidate

- Relativamente alle modalità sopra indicate che fanno riferimento alle **estrazioni periodiche delle registrazioni IVA**, anche la Circ. n.1/2017 AE nelle premesse ha indica quanto segue :
  - ✓ **i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura”** sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto;
  - ✓ **lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica**, come descritto nel documento Excel denominato “Rappr.Tab-XMLdati-fattura.xls”, contiene i riferimenti all’analoga rappresentazione del formato xml del file “Fattura elettronica” oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio ;

## Prassi già consolidate

- **Le regole di compilazione della comunicazione** – descritte nel suindicato file Excel e nelle “specifiche tecniche”, entrambi allegati al provvedimento del 28 ottobre 2016 – **consentono al contribuente** (o al suo intermediario, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) **di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto.**
- Si fa riferimento, in particolare, alle **informazioni riferite alla “tipologia di operazione” ai fini IVA** che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, occorre specificare la “natura” dell’operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l’imposta. Anche in questo caso, il tracciato riporta le casistiche delle “annotazioni” che sono stabilite dalle norme e che sono già utilizzate per la compilazione della “fattura elettronica PA”.

## Prassi già consolidate

- Pertanto **la costruzione dei tracciati dei dati relativi alle fatture ricevute (DTR)** può seguire la modalità di estrazione periodica (mensile) delle registrazioni IVA del periodo, con abbinate le anagrafiche dei fornitori interessati, così da avere la base di dati da far poi confluire nel tracciato xml da trasferire al fisco.
- Se da un lato la maggior parte delle aziende può avere l'abitudine di sfruttare le funzioni ad hoc attivate del proprio sistema gestionale/contabile, **in questa fase di evoluzione dinamica, visto che la trasmissioni delle liquidazioni mensili del primo trimestre hanno una scadenza di invio entro il 31.5.2017, si ravvisa la necessità di strutturare per tempo la costruzione dei tracciati dei dati delle fatture di dettaglio corrispondenti, così da impostare le procedure operative che dovranno poi garantire la quadratura dei dati**

## Schema della sequenza dei controlli

#	Tipo Adempimento	Dati Trasmessi	Periodicità (Minima)	Canale	Quadratura SOGEI
1)	Invio Periodico Liquidazioni	Saldo a credito/debito del periodo	Trimestrale	SDI	2) a) / 3) a)
2) a)	DTE Fatture emesse nel periodo	Dettagli analitici singole fatture emesse	Trimestrale	SDI	1) / 2)b)
2)b)	<i>(lato clienti terzi)</i> DTR Fatture ricevute nel periodo	Dettagli analitici singole fatture ricevute da parte cliente	Trimestrale	SDI	2) a)
3) a)	DTR Fatture ricevute e registrate nel periodo	Dettagli analitici singole fatture ricevute/registrate	Trimestrale	SDI	1) / 3) b)
3)b)	<i>(lato fornitori terzi)</i> DTE Fatture emesse nel periodo	Dettagli analitici singole fatture ricevute da parte fornitore	Trimestrale	SDI	3) a)
4)	Dichiarazione Annuale IVA	Saldi annuali	Annuale	Entratel	1) 2) a) / 3) a)

## Scenari della Fatturazione Elettronica diffusa (B2B)

- RUOLO DI SOGEI E DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)
- INCENTIVI FISCALI DALL'1.1.2017
- DIVERSE FASI DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
- PRASSI DA ATTIVARE SUBITO PER EDI E INTERCOMPANY
- INTEGRAZIONE DEI FORNITORI CON I CLIENTI TRAMITE FATTURAZIONE ELETTRONICA
- IMPORTANZA DELLA SUPPLY CHAIN FINANCE
- RUOLO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E INTEGRAZIONE CON LA DINAMICA DEGLI INCASSI E PAGAMENTI

## Modalità di Trasmissione

- PEC: COME ALLEGATO AL MESSAGGIO. POSSONO ESSERCI PIÙ ALLEGATI. NON È NECESSARIO UN PARTICOLARE ACCREDITAMENTO (MAX 30MB) SDI01@PEC.FATTURAPA.IT
- MODELLO “WEB SERVICE” FRUIBILE ATTRAVERSO PROTOCOLLO HTTPS (MAX 5 MB)
- SISTEMA PUBBLICO DI COOPERAZIONE (SDI COOP): UN SOLO FILE ALLA VOLTA. PREVEDE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI SERVIZIO.
- PROTOCOLLO FTP
- PORTALE WEB WWW.FATTURAPA.GOV.IT

## Il ruolo di SOGEI e del Sistema di Interscambio

- IL CONTRIBUENTE CHE DECIDERÀ DI ESERCITARE L'OPZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 127/2015 POTRÀ UTILIZZARE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) PER SCAMBIARE LE FATTURE ELETTRONICHE CON I PROPRI CLIENTI E L'AdE ACQUISIRÀ AUTOMATICAMENTE I DATI DELLE FATTURE
- IL CONTRIBUENTE POTRÀ EVITARE IN PARTE O IN TOTO L'ADEMPIMENTO DI TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

## La Best Practice della Fatturazione Elettronica verso la PA

- **FORMATO XMLPA E SUA EVOLUZIONE VERSO GLI STANDARD INTERNAZIONALI PER L'INTEROPERABILITÀ**
- **SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) E RELATIVA VALIDAZIONE FLUSSI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**
- **REQUISITI PREVISTI DA CIRCOLARE 18/E/2014**
- **LA GENERAZIONE DEVE AVVENIRE IN FORMATO X(STENSIBLE) M(ARKUP) L(ANGUAGE), NON CONTENENTE MACROISTRUZIONI O CODICI ESEGUIBILI TALI DA ATTIVARE FUNZIONALITÀ CHE POSSANO MODIFICARE GLI ATTI, I FATTI O I DATI RAPPRESENTATI (ART. 1 C. 1 E ALLEGATO «A» PUNTO 1 REGOLAMENTO)**
- **PER FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE UN DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XML, SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE (ART. 21 C. 3 D.P.R. 633/1972 E PUNTO 2 C. 2 REGOLAMENTO)**

## Invio e Ricezione della Fatturazione Elettronica B2B

- LE FATTURE ELETTRONICHE IN FORMATO XML, FATTE TRANSITARE ATTRAVERSO IL SDI POTRANNO ESSERE INVIATE E RECAPITATE AL CLIENTE:
  - ✓ TRAMITE PEC
  - ✓ INSERENDO NEL TRACCIATO XML IL CODICE DESTINATARIO DI 7 CIFRE
  - ✓ IL CODICE DESTINATARIO VIENE ATTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE DAL SDI NELLA FASE DI ACCREDITAMENTO DEL CANALE DI RICEZIONE.
- IL CANALE DI RICEZIONE PUÒ ESSERE ATTIVATO DA:
  - ✓ INTERMEDIARIO CHA A SUA VOLTA TRASMETTERÀ IL DOCUMENTO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE
  - ✓ DIRETTAMENTE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE

## I Vantaggi della Fatturazione Elettronica Diffusa

### RIDUZIONE DEI COSTI

per spazi destinati ad archivio cartaceo

### MAGGIORE SICUREZZA

nell'accesso alle informazioni gestite digitalmente

### MAGGIORE EFFICIENZA

e trasparenza dei processi aziendali

### RIDUZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE

per ricerca di documenti, gestione archivi, ecc.

### MAGGIOR CONTROLLO

nella gestione dei documenti contabili amministrativi

### MAGGIORE AFFIDABILITÀ


del sistema di controllo interno e di gestione

### AUTOMAZIONE

delle dinamiche di incasso e pagamento fatture

# L'integrazione delle filiere fornitori nei processi di fatturazione elettronica B2B.

Case history  
Gruppo AVM:



## AVVIO:

- **Analisi** 1000 fornitori.
- Invio circolare ai fornitori.
- Incontri di **ingaggio** formativo.

## SHARED SERVICE CENTER:

- Supporto ai fornitori.
- **Integrazione** cliente/fornitori.
- Apporto professionale di **compliance**.
- Infrastruttura tecnologica.

## OBIETTIVI:

- 12/2017 - Integrazione dell'**85%** di fatture elettroniche passive.
- 12/2018 - **100%** del ciclo passivo con fatturazione elettronica.

Grazie per l'attenzione

[www.menocarta.net](http://www.menocarta.net)

Per informazioni:

[info@menocarta.net](mailto:info@menocarta.net)